Bur n. 130 del 24/12/2018

(Codice interno: 384362)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1872 del 10 dicembre 2018

Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima con sede operativa presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia, Castello 6777. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

[SANITÀ E SERVIZI SOCIALI]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima con sede operativa presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia, Castello 6777, con dotazione di 21 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con il piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio di cui alla DGR 1714/17.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.

Nel merito l'articolo 44 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata attivazione delle strutture di ricovero intermedio suddivisa per bacino territoriale, con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private ("Gestione NON Ulss").

In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n 3 Serenissima, l'Allegato A del citato provvedimento, assegna n. 27 posti letto per l'attività dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima con sede operativa presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia, Castello 6777, a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia - CRITE in data 2 agosto 2017. In tale quadro il procedimento di accreditamento della struttura in esame esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

. la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Ospedale di Comunità con dotazione di 21 posti letto rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Decreto Dirigenziale n. 473 del 14/11/2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;

. il Legale rappresentante dell'ente gestore ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot. reg. n. 325307 del 03 agosto 2018 come da documentazione agli atti per 21 posti letto;

. la Direzione Programmazione Sanitaria e LEA ha confermato con nota prot. reg. n. 491910 del 3 dicembre 2018 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 21 posti letto previsti per dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima con sede operativa presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia, Castello 6777,

. l'Azienda Zero, a seguito della specifica richiesta prot. reg. n.384827 del 21 settembre 2018, ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto dal precitato gruppo, ha trasmesso all'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento, con nota prot. reg. n.451876 del 07 novembre 2018 il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale per capacità ricettiva pari a n.21 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni.

Il Decreto Dirigenziale n. 473 del 14/11/2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero richiama la previsione secondo cui la decorrenza della nuova disciplina introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto a seguito di rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima con sede operativa presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia, Castello 6777, per una capacità ricettiva pari a n.21 posti letto.

Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17 coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.";

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";

VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";

VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 473 del 14 novembre 2018 del Direttore della UOC Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;

VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. 451876 del 7 novembre 2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'Ospedale di Comunità dell'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima con sede operativa presso l'Ospedale Ss. Giovanni e Paolo, Venezia, Castello 6777, per una capacità ricettiva pari a n. 21 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
5. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale, il rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
6. di disporre, altresì, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L.n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
9. di notificare il presente atto all'Azienda ULSS competente per territorio;
10. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e Sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.